

## **TI\_GERICHTE 14.2016.266 vom 18. Dezember 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.266](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.266)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.266 du 18 décembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.266 del 18 dicembre 2016

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Esigibilità del credito posto in esecuzione.  
Riconoscimento di debito con proposta di pagamento rateale

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5 agosto 2016 con cui la convenuta ha proposto all'istante un piano di pagamento del saldo delle fatture scadute, pari a fr. 225'248.35) in 9 rate mensili, la prima di fr. 10'000.– entro il 10 settembre costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione solo per la prima rata di fr. 10'000.–, le altre rate non risultando esigibili al momento dell'introduzione dell'esecuzione né evincendosi nulla dagli atti suscettibile di ritenere che il mancato pagamento puntuale di una sola rata avrebbe reso esigibile l'intero credito residuo. Onde l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 10'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dall'11 settembre 2016.

#### **E. 4**

Nel reclamo l'RE 1 sostiene che l'escussa, nello scritto del 5 agosto 2016, ha riconosciuto non solo il suo debito di fr. 225'248.35 ma pure la sua esigibilità, siccome ha precisato che la sua proposta di pagamento a rate verte sulle fatture "scadute" della succursale di Lugano, peraltro emesse nel (precedente) periodo tra dicembre del 2015 e maggio del 2016. D'altronde – epiloga la reclamante – la convenuta non ha provato che la sua domanda di proroga del termine di pagamento sia stata accettata dalla creditrice. L'intero debito risulta così esigibile dalla diffida di pagamento inviata il 27 luglio 2016.

#### **E. 5**

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe all'escutente non solo di provare la qualità di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A\_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rif.).

#### **E. 5.1**

Nella fattispecie, firmando lo scritto del 5 agosto 2016 (doc. C, terzo foglio) la convenuta ha riconosciuto essere debitrice nei confronti dell'istante di fr. 225'248.35. Essa, d'altronde, non ha fatto dipendere il suo riconoscimento dall'accettazione del piano di pagamento proposto in funzione delle proprie disponibilità finanziarie. Si tratta quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (inc. 5A\_83/2011 del 2 settembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I pag. 149), di un riconoscimento di debito puro e semplice con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF giustifica di per sé il rigetto provvisorio dell'opposizione nella misura dell'importo riconosciuto.

## **E. 5.2**

Per il Pretore, tuttavia, il debito non era integralmente esigibile al momento dell'introduzione dell'esecuzione il 12 settembre 2016. Ora, come sostenuto dalla reclamante, la convenuta ha in realtà riconosciuto nello scritto del 5 agosto 2016 che le fatture in questione erano scadute, come già specifica il suo epigrafe ("Concerne: saldo fatture scadute conto 603542 / CHF 225'248,35"). L'intero debito risultava così esigibile già almeno dalla messa in mora del 27 luglio 2016 (doc. C primo foglio). Sapere se successivamente l'esigibilità di tutto o parte del debito è stata sospesa con l'accettazione della proposta di pagamento rateale è questione da esaminare sotto l'angolo non dell'esame del titolo bensì delle eccezioni dell'escusso che secondo la legge infirmano il riconoscimento di debito.

## **E. 6**

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere espone in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Stahelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

### **E. 6.1**

Nel caso specifico, il Pretore ha considerato che il piano di pagamento rateale proposto dall'escussa avesse sospeso l'esigibilità del debito ad esclusione della prima rata. Senonché nulla negli atti indica che tale proposta sia stata accettata dalla precedente. Pare del resto inverosimile che quest'ultima vi abbia aderito prima del pagamento della prima rata, come visto mai avvenuto.

### **E. 6.2**

La sentenza impugnata risulta pertanto poggiare su accertamenti manifestamente errati, laddove omette di considerare che la convenuta ha riconosciuto nello scritto del 5 agosto 2016 che l'intero debito era scaduto (sopra consid. 5.2). Va pertanto riformata nel senso dell'accoglimento integrale dell'istanza.

## **E. 7**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale per le spese processuali di prima sede, mentre non si giustifica l'assegnazione di un'indennità d'inconvenienza a favore dell'istante, la quale non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

## E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'248.35 (tenuto conto del parziale accoglimento in prima sede) , raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio d'esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2016. 2. Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell'CO 1, tenuta a rifondere all'RE 1 fr. 2'600.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.